



**COMUNE DI SERRE**  
**Provincia di Salerno**

---

**Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F.  
82001850658**

## **AVVISO PUBBLICO**

### **FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

**ANNO 2021**

**LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI**

**RENDE NOTO**

CHE è indetto bando di concorso per l'accesso al Fondo ANNO 2021 destinato agli inquilini morosi incolpevoli a favore dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa ai sensi del D.M. n. 202/2014 e destinato a:

..cittadini residenti nel Comune di Serre;

.. cittadini titolari di contratto ad uso abitativo, regolarmente registrato, di immobile ubicato sul territorio comunale e che non sia di edilizia residenziale pubblica.

#### **1. RISORSE**

Con D.L. 31/08/2013 n. 102 recante " Disposizioni urgenti in materia di IMIJ, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e trattamenti pensionistici" convertito con modificazioni dalla legge. 28.10.2013 n. 124, al comma 5 dell'articolo 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/07/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 228 del 23/09/2021 ha effettuato il riparto della dotazione del fondo per i morosi incolpevoli per l'anno 2021 assegnato alla Regione Campania l'importo di €. 5.576.799,61;

Con delibera della G.R. della Campania n. 494 del 16.10.2019, pubblicate sul BURC n. 68 dell'11.11.2019, sono state approvate le linee guida per disciplinare, in modo uniforme sul territorio regionale, le modalità procedurali di accesso ai contributi a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n, 87 del 13.11.2003;

Con circolare Regionale del 10.11.2021 prot, PG/2021/0558602 è stato comunicato che le risorse del fondo saranno liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a esaurimento del fondo, senza alcuna ripartizione preventiva;

Con la richiamata circolare è stato comunicato, altresì, che i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari al fine della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

## 2. CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI:

Il richiedente, per beneficiare di detti contributi deve trovarsi nelle seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A. avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

B. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una riduzione del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente-certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020. In tali casi, **sarà necessario presentare almeno l'intimazione di sfratto;**

C. sia titolare per l'anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, **anche se tardivamente registrato**, ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);

D. sia residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

E. sia cittadino Italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm. (Permesso di soggiorno CE);

F. che un'altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Il Comune verifica, inoltre, che i/ richiedente ovvero uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

1. perdita del lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con conseguente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o lavoro atipici;
5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

6. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o di perdita di avviamento in misura consistente.

### **3. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE**

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione crescente del valore ISE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse.

Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a. ultrasessantenne;
- b. minore;
- c. invalidità accertata per almeno il 74%;
- d. in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- e. nuclei familiari senza fonte di reddito.

Qualora dovesse permanere la parità di punteggio tra i richiedenti, si procederà in ordine di arrivo delle istanze pervenute al protocollo generale.

### **4. PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

I Comuni concedono i contributi a favore di:

1. inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
2. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
3. inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile.

### **5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del d
- D.P.C.M. n. 159/2013;
- copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- certificato di residenza storico;

- attestazione di documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, collocazione in stato di mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- stato di famiglia storico;
- dichiarazione ISE ed ISEE in corso di validità determinata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
- attestazione di malattia grave, infortunio o decesso resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
- copia sentenza di separazione legale;
- copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/1998. In alternativa presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere avuto una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020. In tali casi, sarà necessario presentare **almeno l'intimazione di sfratto**. Inoltre potranno accedere al contributo anche i cittadini che hanno registrato tardivamente il contratto di locazione.
- copia permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs, n. 286/1998 (nei casi di cittadini non appartenenti all' UE).
- copia verbale attestante la condizione di invalidità non inferiore al 74%.

Ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

## 6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo erogabile è così determinato:

1)- contributi sono destinati a :

a. fino a un massimo di 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b. fino a un massimo 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consente il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €. 12.000,00;

2)-1 contributi di cui alle lettere c e d del comma 1 possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

3)-in ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevoli non può superare €. 12.000,00,

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e potranno essere anche trasferiti direttamente al proprietario dell'alloggio con accordo formalizzato o liberatoria dell'inquilino.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione.

1

## **7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Le istanze di partecipazione degli aspiranti beneficiari, compilate sugli appositi modelli, predisposti dal Comune ed in distribuzione presso il Servizio Sociale o scaricabili dal sito web del Comune [www.comune.serre.sa.it](http://www.comune.serre.sa.it), dovranno essere spedite al Comune di Serre, a mezzo raccomandata A.R., all'indirizzo – via Vittorio Emanuele, - 84028 Serre-SA, oppure consegnati direttamente all'ufficio Protocollo del Comune, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, ossia entro il 26/01/2022 termine perentorio, pena l'esclusione**, unitamente ai documenti richiesti al precedente punto 5.

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione gli utenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Sociale.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare i successivi controlli previsti dalla normativa nazionale, avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con l'Agenzia delle Entrate, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, disponendo, nei casi di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Dalla Residenza Municipale

La Responsabile dei Servizi Sociali  
Dott.ssa Rossella D'Adamo